



fondo
sociale europeo

Determina Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020

“Emergenza epidemiologica COVID-19. di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Prime disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro.”

F.A.Q. – 15 aprile 2020

Sommario

A) ASPETTI GENERALI.....	2
B) ATTIVITÀ FORMATIVE (GESTIONE, REGISTRAZIONE, ASPETTI TRASVERSALI, ...)	3
C) IeFP.....	16
D) ITS - IFTS - MDL.....	17
E) F.C.I. - P.F.I.....	18
F) CORSI RICONOSCIUTI.....	20
G) SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO.....	21
H) POLITICHE DEL LAVORO.....	25



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

A) ASPETTI GENERALI

A.1 Quali attività didattiche sono sospese a seguito dei provvedimenti nazionali adottati per l'emergenza sanitaria Covid-19?

È sospesa l'attività didattica in presenza, sia individuale che di gruppo, in tutti i percorsi di formazione professionale (inclusi i corsi cd. “riconosciuti” e le attività formative rivolte agli apprendisti), nei servizi al lavoro (cantieri, tirocini, servizi di accompagnamento) e nelle azioni d’orientamento rivolte a giovani e adolescenti.

A.2 I tirocini curricolari (stage) sono sospesi? E i tirocini extracurricolari?

Sì, sono sospesi tutti i tirocini curricolari (stage) e i tirocini extracurricolari in corso svolti presso la sede del datore di lavoro – anche presso le aziende ancora in attività – e non ne possono essere avviati di nuovi. Sono sospesi non solo i tirocini finanziati e promossi da enti pubblici (inclusi i tirocini riferiti alle azioni di “Garanzia giovani”), ma anche quelli promossi da soggetti privati.

A.3 I provvedimenti nazionali in merito all'attuale emergenza sanitaria consentono la prosecuzione delle attività formative in presenza per le professioni sanitarie. Ma le figure dell'OSS e dell'ASO rientrano tra tali professioni?

No. Le figure dell'OSS e dell'ASO non sono da considerarsi professioni sanitarie a sensi di legge.

A.4 Con DGR n. 4-1141 del 20/03/2020, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, è stata consentita la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori, con operatori frequentanti i corsi OSS. Quali sono le ricadute sul percorso formativo degli allievi?

La recente D.D. regionale n. 127 del 03/04/2020 prevede specifiche indicazioni in tal senso.

Si precisa, comunque, che l'accettazione della proposta di assunzione non si configura quale obbligo e che tutti gli allievi, assunti e non, manterranno l'iscrizione al corso e non subiranno alcuna conseguenza pregiudizievole relativamente al percorso formativo in atto. Inoltre, il periodo di lavoro eventualmente svolto nelle sopra indicate strutture sarà valutabile quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica OSS.

B) ATTIVITÀ FORMATIVE (GESTIONE, REGISTRAZIONE, ASPETTI TRASVERSALI, ...)

B.1 Nei corsi di formazione è possibile proseguire la didattica con metodologie di erogazione a distanza? Per quale tipologia di attività ciò è consentito?

Come previsto dalle apposite disposizioni regionali recentemente emanate (D.D. n. 127 del 03/04/2020, in particolar modo l'allegato 1) e in attesa di eventuali ulteriori indicazioni in merito, sono consentite modalità di erogazione a distanza, anche se non previste a progetto e in deroga alle disposizioni specificatamente previste dai rispettivi dispositivi, nei percorsi formativi di **I.eF.P.** (compresi i corsi di qualifica regionale in regime sussidiario e le c.d. integrazioni H/EES), **I.T.S.** e **I.F.T.S.**, nell'**Apprendistato professionalizzante** e nell'**Apprendistato** del sistema c.d. **duale** (qualifica e diploma professionale, diploma di Istruzione scolastica, I.F.T.S.) e dell'**alta formazione e ricerca** (I.T.S., Lauree, Master, Dottorati di ricerca), nei corsi della direttiva **MdL**,

nonché, a certe condizioni, nei corsi c.d. **riconosciuti** ex art. 14 L.R. n. 63/'95 e in quelli rivolti ai **lavoratori occupati** (es. *FCI, PFI*).

B.2 Nell'attuale contesto emergenziale dovuto al Covid19, la possibilità di erogare formazione a distanza in sostituzione dell'ordinaria attività didattica in presenza al momento sospesa, come previsto dalla D.D. regionale n. 127/2020, vale anche per i corsi di sicurezza negli ambienti di lavoro o alimentare, per addetti antincendio e gestione delle emergenze?

La D.D. regionale n. 127/2020 disciplina solo i corsi normati finanziati o autorizzati di competenza della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Lavoro.

I corsi di sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, per addetti antincendio e gestione delle emergenze di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, non sono invece né finanziati né autorizzati nell'ambito delle attività della predetta Direzione regionale: tali corsi sono, infatti, realizzati da operatori abilitati, inseriti in un apposito elenco a cura del competente Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità e Welfare.

B.3 Nei percorsi formativi ove è consentita l'erogazione a distanza dell'attività didattica, quali modalità sono consentite?

Tra le modalità ammissibili di formazione a distanza rientrano, ad esempio, le piattaforme di e-learning, la videoconferenza, la video-call, le classi virtuali, la condivisione telematica di materiali e dispense in formato elettronico in modalità auto-formazione, il project-work, il rimando guidato ad appositi link di siti internet, e altre tipologie erogative a queste assimilabili che, comunque, garantiscano un'interazione a distanza tra docente e allievo, nonché verifiche periodiche di apprendimento. In ogni caso, l'utilizzo di strumenti e di materiali didattici elettronici per l'autoformazione degli allievi deve prevedere obbligatoriamente ore di tutoraggio a distanza – codificate e comunicate agli allievi – in cui i docenti sono reperibili per chiarimenti, indicazioni, approfondimenti e valutazioni periodiche.

B.4 È possibile erogare a distanza anche le attività di pratica laboratoriali?

Le attività di pratica in laboratorio non erogabili a distanza possono essere rimodulate in project-work o in simulazione.

B.5 Le ore da erogare nella modalità Project Work (sia quelle per la formazione pratica di laboratorio che quelle per lo stage) verranno indicate nell'allegato 3 tra le attività da erogare in FAD?

La D.D. 127/2020, allegato 3 relativamente alle “ATTIVITÀ CORSUALI” precisa:

“MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FAD (ad esempio, videoconferenze, classi virtuali, invio di materiali quali video, documenti di approfondimento, piattaforme e-learning, link a siti internet dedicati utili, **project work**, ecc.).”

B.6 Le ore da erogare nella modalità Project Work restano fuori dalla proporzione 50% sincrone/asincrono?

Come precisato nella D.D. 127/2020, le ore di project work non rientrano nel calcolo del 50% sincrone/asincrono limitato alle sole ore di formazione teorica.

B.7 I tirocini curricolari (stage) al momento sospesi possono proseguire con altre modalità erogative?

Sì, ma esclusivamente i tirocini curricolari (stage) previsti nei corsi finanziati, gestibili in modalità *smart working*.

Inoltre, per i corsi delle direttive regionali IeFP, ITS, IFTS e MDL è consentita la sostituzione dei periodi di stage non ancora fruiti dagli allievi con la realizzazione di *project work*.

B.8 Come devono essere tracciate le attività di stage svolte con modalità smart working?

Per poter svolgere l'attività di stage con modalità smart working è necessario che l'azienda invii al partecipante ed al tutor dell'operatore una mail in cui siano descritti il periodo di svolgimento, le attività che devono essere svolte, gli obiettivi che devono essere raggiunti e indicate le modalità che devono essere adottate per tracciare l'attività svolta. Alla conclusione del periodo di stage in smart working l'azienda dovrà dichiarare l'avvenuta esecuzione delle attività previste e il raggiungimento o meno degli obiettivi concordati.

Ai fini della riconoscibilità delle azioni deve essere adottata la scheda FAD pubblicata sul sito regionale.

B.9 Quali sono i requisiti essenziali ai quali devono conformarsi gli operatori quando erogano attività didattica a distanza?

L'attività in modalità a distanza dev'essere svolta, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, coerentemente ai seguenti requisiti essenziali: tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruiti dagli allievi; svolgimento a distanza di verifiche intermedie periodiche e finali durante il periodo di formazione a distanza e, se possibile, anche al rientro alle attività ordinarie in presenza; sistematica e adeguata attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi (vedi, in particolar modo, l'all. 1, par. 1, D.D. n. 127/2020).

B.10 Possono essere solo proseguiti, in modalità a distanza, i corsi già avviati o è possibile avviare nuove attività formative con tale modalità erogativa?

Sì. E' possibile non solo proseguire, con modalità erogative a distanza, le attività corsuali già iniziate, ma anche avviarne di nuove.

B.11 È possibile erogare didattica a distanza in modalità sia sincrona che asincrona?

Sì, ma la percentuale massima di ore d'attività che è possibile svolgere in modalità asincrona deve essere, di norma, pari ad un massimo del 50% delle ore teoriche di corso residue (con esclusione delle ore di pratica di laboratorio e di stage) dalla sospensione dell'attività in presenza - 23/02/2020 – e per tutta la durata dell'emergenza.

Si rammenta che solo nel caso della formazione c.d. “regolamentata” l'allegato 1, lett. d, della D.D. 127/2020 prevede specifiche modalità di erogazione.

B.12 Nella formazione c.d. regolamentata, sia finanziata sia riconosciuta, è possibile erogare attività didattica a distanza? Entro quali limiti e in che modalità?

Sì. Ai sensi del recente Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid 19 è data la possibilità, in deroga alle attuali disposizioni regionali, di erogare in formazione a distanza il 100% delle ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche. Tutte le ore teoriche dovranno essere realizzate per il 30% in modalità asincrona/sincrona e per il 70% dovranno essere erogate in modalità sincrona. Lo stage, i laboratori ed esercitazioni pratiche dovranno essere realizzati alla ripresa delle attività in presenza. Il predetto Accordo non si applica ai corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro e i corsi per somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare.

Per i corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro si applicano gli accordi stato-regioni e le normative regionali specifiche di competenza dell'Assessorato alla Sanità che li regola. L'Assessorato alla Sanità, a tal proposito, ha pubblicato sul sito istituzionale la circolare prot. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 avente oggetto "Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" che spiega i suoi effetti fino alla durata dell'emergenza.

Per i corsi sulla somministrazione è consentita l'erogazione a distanza in percentuale massima del 25% del monte-ore corso così come previsto dallo specifico accordo stato-regioni.

La Regione Piemonte sta, peraltro, predisponendo apposite disposizioni di dettaglio che individuano, per ogni profilo regolamentato e relativo percorso formativo, il numero di ore erogabili a distanza.

B.13 Anche per altri corsi normati possono essere estese le condizioni per la gestione dello stage con project work?

Non è possibile in quanto non previsto dall'Accordo del 31/03/2020

B.14 Quali sono gli adempimenti da seguire da parte degli operatori per avviare o proseguire la formazione a distanza ?

Per l'attivazione e la prosecuzione della formazione a distanza è richiesto unicamente l'invio del documento descrittivo previsto dalle disposizioni regionali recentemente emanate (all. 3, D.D. n. 127 del 03/04/2020). Si precisa che l'operatore non deve attendere autorizzazione, in quanto non prevista, per l'attivazione e la prosecuzione della formazione a distanza.

B.15 A quali finalità assolve il documento di cui all'all. 3 della D.D. n. 127/2020?

Con tale documento l'Amministrazione competente acquisisce le modalità individuate dall'operatore per l'erogazione a distanza della formazione autorizzata. Il documento ha valore indicativo e previsionale, che non preclude la possibilità di avvalersi di metodologie o strumenti che si rivelino più idonei e che dovranno essere comunicati all'Amministrazione.

Sarà cura dell'operatore inserire, nel modo più attendibile possibile, la previsione del numero di ore che si intendono erogare a distanza e, le attività già svolte prima dell'approvazione della D.D. regionale n. 127/2020, quelle effettuate in tal modo.

B.16 Anche gli interventi formativi rivolti ai disabili (ossia le c.d. integrazioni H/EES) possono essere erogati a distanza?

Sì. Nell'all. 3 della D.D. n. 127/2020 è stata prevista un'apposita sezione da compilare per gli interventi H/EES.

B.17 Il termine di dieci giorni lavorativi previsto per la presentazione dell'all. 3 all'Amministrazione competente è perentorio? A quali indirizzi internet va spedito?

No. Pur non essendo tale scadenza perentoria si invitano gli operatori al rispetto del termine, in quanto consente all'Amministrazione di conoscere e monitorare le attività che proseguono a distanza, nonché di rendersi prontamente disponibile, ove necessario, all'adozione di interventi mirati (ad es. sulle procedure informatiche).

Tale documento va inviato agli indirizzi internet specificatamente previsti negli allegati 1-2 della D.D n. 127/2020 (specificando nell'oggetto della e.mail la direttiva e l'avviso/bando/catalogo di riferimento).

B.18 Nei corsi per i quali sono consentite modalità di erogazione a distanza, ma l'operatore titolare dell'attività non dispone dello specifico accreditamento regionale (tipologia FaD), è possibile procedere ugualmente?

Gli operatori che non possiedono lo specifico accreditamento per la tipologia FaD possono ugualmente procedere, in questa fase eccezionale d'emergenza sanitaria, all'erogazione a distanza delle attività; peraltro, le medesime sono invitate a richiederlo, come estensione dell'accREDITAMENTO già in possesso, alla prima domanda di rinnovo dello stesso.

B.19 Possono essere avviati a distanza i corsi di formazione autorizzati ma non iniziati alla data di sospensione delle attività?

I corsi autorizzati, ma non ancora iniziati, possono essere avviati con l'erogazione a distanza delle attività, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti di cui alla recente D.D. regionale n. 127 del 03/04/2020 (vedi, all. 1).

B.20 Gli esami finali di qualifica e abilitazione professionale per tutti i corsi, sia finanziati che c.d. riconosciuti, sono sospesi? È possibile svolgere gli esami in modalità “a distanza”?

Sì, gli esami finali con commissione esterna già calendarizzati sono tutti sospesi. Tutte le commissioni esaminatrici già nominate per i mesi a venire sono sospese e verranno ricalendarizzate a seguito della riprogrammazione delle attività, su proposta di ciascun operatore interessato. Non dovranno, comunque, essere ripresentate le richieste per le commissioni già approvate e il relativo calendario dovrà essere preventivamente concordato con i funzionari competenti. Nel periodo immediatamente successivo all'ordinaria ripresa delle attività, la calendarizzazione degli esami e l'individuazione delle date delle rispettive prove dovranno essere valutate e concordate con i competenti uffici.

Verranno comunque fornite, con apposite disposizioni, ulteriori precisazioni in merito.

Al momento non è, pertanto, consentito lo svolgimento di esami in modalità a distanza.

B.21 Per le attività che proseguono con forme di erogazione a distanza durante tale fase emergenziale, ai fini della registrazione delle attività sono stati previsti specifici registri/schede? È prevista la consueta vidimazione dei registri prima del loro utilizzo?

Sì. Sono stati previsti appositi registri/schede digitali, scaricabili in formato PDF editabile all'indirizzo internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Si precisa che i suddetti documenti digitali sono stati predisposti in sostituzione di quelli cartacei, data la situazione emergenziale, per agevolare la registrazione delle attività. Trattandosi di documenti digitali non è necessaria la vidimazione.

B. 22 D. Come devono essere caricate sul registro generico semplificato le attività svolte in asincrono?

Occorre distinguere tra le attività di recupero di lezioni svolte in modalità sincrona (recupero asincrono) e la didattica asincrona (tutoraggio asincrono).

Nel primo caso il docente dovrà registrare nella pagina del Registro dedicato alla lezione sincrona, accanto al nome dell'allievo che fruisce in orari diversi dell'attività individualizzata di recupero, la sigla RA (attività recuperate in modalità asincrona).

Nel secondo caso il docente dovrà dedicare una pagina del Registro all'attività didattica asincrona, indicando nello spazio programma svolto anche le modalità adottate.

B.23 Quali registri debbono essere utilizzati per la registrazione delle attività formative a distanza realizzate nel periodo intercorrente tra il D.P.C.M. 8/03/2020 e il 3/04/2020, data di pubblicazione della D.D. 127/2020?

Non debbono essere utilizzati né registri cartacei né registri digitali. Deve essere tenuta traccia dell'attività formativa svolta a distanza.

B.24 Per gli interventi d'integrazione H/EES, il docente di sostegno quale registro dovrà utilizzare per l'annotazione dell'attività svolta?

Dovrà essere utilizzato, anche in questo caso, il registro semplificato digitale editabile, scaricabile all'indirizzo internet regionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

B.25 Per le attività che proseguono a distanza, come devono essere compilati i registri?

In merito alla compilazione del registro generico semplificato sono state definite apposite istruzioni operative con la D.D. regionale n. 127 del 03/04/2020 (vedere in particolare l'all. 1 al par. 6). Le suddette modalità di registrazione delle attività a distanza decorrono dalla data di approvazione della D.D. sopra richiamata.

Ogni docente dovrà compilare un registro diverso per ogni classe in cui svolge attività didattica, prestando attenzione alle istruzioni operative di compilazione inserite nel registro stesso. Il registro prevede un numero fisso di pagine, ma possono essere predisposti tanti registri quanti necessari in relazione alle attività erogate. I "file" contenenti i registri digitali potranno essere salvati con nome

riportante la data della prima e ultima lezione a cui si riferisce come nell'esempio sottoriportato:

“prof_tizio_dal9_04_al_12_04...”

La legenda delle tipologie di attività on line può essere modificata autonomamente dall'operatore riportando eventuali ulteriori modalità di didattica a distanza attualmente non previste e utilizzando solo i codici pertinenti per le diverse attività come previste dall'allegato 1 della D.D. 127/2020.

B.26 Come devono essere compilate da parte degli allievi le schede FaD per le attività che vengono erogate a distanza?

Ogni allievo dovrà compilare una scheda indicando le attività fruite in modalità asincrona (attività individuale con tutoraggio del docente).

La scheda prevede un numero fisso di righe, ma possono essere utilizzate predisposte tante schede quante necessarie in relazione alle attività fruite. I “file” contenenti le schede FaD potranno essere salvati con nome riportante la data della prima e ultima lezione a cui si riferisce come nell'esempio sottoriportato:

“allievo_tizio_dal9_04_al_12_04...”

La legenda delle tipologie di attività on line può essere modificata autonomamente dall'operatore riportando eventuali ulteriori modalità di didattica a distanza attualmente non previste e utilizzando solo i codici pertinenti per le diverse attività come previste dall'allegato 1 della D.D. 127/2020. Il codice “ASSENTE” non è in questo caso utilizzabile.

B.27 Come si deve procedere per l'imputazione, nelle rispettive procedure informatiche, dei dati nel periodo di sospensione (dal 24 febbraio all'8 marzo)?

Per quanto concerne le attività ricadenti nel periodo di sospensione disciplinato dai DPCM relativi all'emergenza "Coronavirus", gli operatori che non abbiano cancellato le lezioni previste dovranno procedere all'inserimento delle assenze in corrispondenza delle giornate non svolte.

Occorre inserire una specifica nota "Attività sospesa dal al a causa dell'emergenza COVID 19" in corrispondenza della procedura Gestione allievi e inizio corsi, nella videata dei dati inizio corso, sezione dati da trasmettere, nel campo Note operatore avvio attività.

Gli operatori che invece hanno cancellato le lezioni potranno inserire ulteriori lezioni fino al completamento delle ore di attività.

B.28 Come si deve procedere per l'imputazione, nelle rispettive procedure informatiche, dei dati relativi alle attività svolte a distanza nel periodo intercorrente tra il DPCM dell'8 marzo 2020, che consente l'attività formativa a distanza, e l'approvazione della DD 127/2020 (dal 9 marzo al 3 aprile)?

Per quanto concerne le attività ricadenti nel periodo tra il 9 marzo e il 3 aprile, gli operatori dovranno procedere all'inserimento delle assenze degli allievi in corrispondenza delle lezioni non svolte a distanza. Ad esempio: se nella giornata era prevista l'erogazione di 7 ore di docenza e sono state svolte 4 ore con modalità a distanza, occorre inserire 3 ore di assenza per le lezioni non svolte e le assenze degli allievi che non hanno fruito della didattica.

Occorre inserire una specifica nota "Erogazione in modalità FaD dal " in corrispondenza della procedura Gestione allievi e inizio corsi, nella videata dei dati inizio corso, sezione dati da trasmettere, nel campo Note operatore avvio attività .

B.29 Come si deve procedere per la calendarizzazione, nelle rispettive procedure informatiche, delle attività svolte a distanza dalla data di approvazione della D.D. 127/2020?

Gli operatori che intendono realizzare a distanza tutta l'attività didattica prevista non devono effettuare modifiche del calendario; sarà sufficiente inserire, in concomitanza della prima e dell'ultima giornata di lezione a distanza, la nota "Erogata con modalità FaD".

Qualora gli operatori ritengano necessario modificare la programmazione didattica, dovranno rimodulare il calendario delle lezioni che intendono svolgere a distanza utilizzando:

- l'opzione della lezione ordinaria, inserendo in concomitanza della prima e dell'ultima giornata di lezione la nota "Erogata con modalità FaD";
- la tipologia delle ore FaD a periodo. Si evidenzia che per poter inserire attività con la tipologia delle ore FaD a periodo occorre procedere alla cancellazione di un monte ore di lezioni frontali pari a quelle che si vogliono inserire.

Al fine di consentire l'erogazione delle attività ricadenti nel periodo di sospensione e non realizzate, potranno essere inserite lezioni a recupero finanziato per un monte-ore massimo corrispondente al periodo di sospensione (questa modalità è in corso di attivazione da parte del CSI).

B.30 Come avviene la remunerazione delle ore riconosciute come correttamente svolte a distanza durante tale periodo emergenziale?

La remunerazione delle ore di formazione così erogata avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate nei rispettivi avvisi pubblici o, laddove ancora previsto, "a costi reali".

B.31 I termini previsti dai diversi avvisi/bandi/cataloghi pubblici, compresi quelli per l'accreditamento, e le eventuali disposizioni applicative relative a tutti gli adempimenti per la gestione e l'erogazione delle attività formative, sono da ritenersi sospesi?

Sì. Anche ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 18 del 17/03/2020 come modificato dal D.L. 23 dell'8/04/2020 (art. 37), e come disposto dalla D.D. regionale n. 127/2020, tutti i termini, ordinatori e perentori, previsti dai dispositivi

disciplinanti le attività formative, sono da ritenersi sospesi dal 23/02/2020 al 15/05/2020 e fino a nuove specifiche disposizioni in merito.

B.32 Come devono comportarsi gli operatori in merito alla presentazione delle dichiarazioni di avanzamento attività e di rimborso finale?

Sono già state comunicate dalla Regione Piemonte apposite indicazioni e istruzioni operative su termini e modalità di presentazione di tali dichiarazioni.

B.33 Verranno predisposte apposite comunicazioni per la ripresa ordinaria dell'attività didattica?

Sì. Nei casi di ripresa totale o parziale dell'ordinaria attività didattica in presenza saranno rese pubbliche apposite indicazioni in tal senso.

B.34 Quali sono le tempistiche previste per il caricamento delle assenze degli allievi sul registro elettronico?

Per il periodo dal 23 febbraio al 3 aprile sono sospesi i termini ordinari per il caricamento.

Per le attività svolte in attuazione della D.D. 127 del 03.04.2020 le assenze devono essere caricate entro 15 giorni lavorativi, in analogia a quanto previsto per il caricamento delle attività a periodo.

C) IeFP

C.1 Per gli allievi iscritti ai corsi di qualifica o diploma professionale del sistema di IeFP, inclusi i corsi dell'offerta sussidiaria (IP), è assicurata la validità dell'anno formativo e la possibilità di accedere agli esami finali?

La validità dell'anno formativo e la possibilità di accedere agli esami verrà garantita *in analogia a quanto disposto a livello nazionale dal sistema dell'istruzione*.

Gli enti formativi dovranno, in ogni caso, favorire il massimo recupero degli apprendimenti possibile per tutti gli allievi, considerata la situazione contingente e il contesto personale di ciascun allievo.

C.2 Per i corsi IeFP, compresi i percorsi in regime di sussidiarietà (IP), è possibile sostituire i periodi di stage con la realizzazione di c.d. Project-work?

Sì, è consentito.

C.3 Nei corsi IeFP permangono, ai fini resocontativi, il cd. “valore atteso” e i relativi valori “UCS” indicati nei bandi di riferimento?

No. Verrà applicata un'unica UCS del valore di €104 ora/corso a prescindere dal numero di allievi che risulterà ammissibile a fine corso.

D) ITS - IFTS - MDL

D.1 Quali corsi ITS, IFTS e afferenti alla direttiva “Mdl” possono proseguire o essere avviati a distanza, in sostituzione della didattica in presenza?

Tutti i corsi ITS, IFTS e MdL possono proseguire o essere avviati in modalità a distanza.

D.2 Per i corsi ITS, IFTS e MdL è possibile sostituire i periodi di stage con la realizzazione di c.d. Project-work?

Sì, è possibile.

E) F.C.I. - P.F.I.

E.1 Per la formazione continua a Catalogo mediante voucher è obbligatorio realizzare i corsi in modalità a distanza durante l'emergenza Covid-19?

No, l'operatore può proseguire o avviare edizioni corsuali in modalità a distanza avendo acquisito l'assenso da parte degli allievi (l'operatore dovrà conservare agli atti la documentazione che attesti l'adesione degli allievi) e se ci sono tutte le condizioni previste dalla D.D. n. 127 del 3/04/2020 per il corretto svolgimento delle lezioni in modalità a distanza. In alternativa la prosecuzione o l'avvio dei corsi può essere rinviata al termine dell'emergenza Covid-19. Non è più richiesto, stante la situazione di emergenza, l'avvio dell'edizione entro 60 giorni dall'assegnazione del voucher.

E.2 Quali corsi di formazione continua a Catalogo possono essere realizzati in modalità a distanza fino al termine dell'emergenza?

Tutte le edizioni dei corsi a Catalogo già avviate o da avviare (nelle quali sono stati inseriti allievi con voucher già assegnati) possono essere erogate a condizione che i corsi siano utilmente erogabili e fruibili a distanza in coerenza con quanto previsto dall'all.1 della D.D. 127/2020.

Potranno essere quindi avviate in modalità a distanza anche future edizioni corsuali nelle quali siano inseriti gli allievi beneficiari dei voucher riferiti alle domande prese in carico dall'Amministrazione.

E.3 Per i corsi di formazione continua a Catalogo mediante voucher già avviati prima della sospensione delle lezioni legata all'emergenza Covid-19, è necessario che tutti gli allievi lo richiedano per poter proseguire con le lezioni in modalità a distanza?

No, in questo caso l'operatore può scegliere di proseguire le lezioni in modalità a distanza solo per gli allievi che ne abbiano fatto richiesta, mentre gli altri allievi andranno registrati come assenti sul registro dell'edizione corsuale.

Per tutelare gli allievi, assegnatari di voucher che non possono o non sono interessati a proseguire l'attività in modalità a distanza, l'Amministrazione competente potrà adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi avvisi pubblici.

E.4 Per i corsi di formazione continua a Catalogo mediante voucher ancora da avviare, come si procede se alcuni allievi non fossero in grado di seguire le lezioni a distanza o non fossero interessati?

In questo caso l'operatore può scegliere di avviare le lezioni in modalità a distanza solo per gli allievi che ne abbiano fatto richiesta. Nel caso di allievi eventualmente già inseriti in un'edizione corsuale non avviata (in stato 25) l'operatore deve disassociare dall'edizione corsuale gli allievi che non possono o non sono interessati a realizzare il corso in modalità a distanza e può, quindi, procedere all'avvio dell'edizione.

Gli allievi non associati potranno così utilizzare il voucher per una futura edizione corsuale dello stesso corso realizzata in modalità ordinaria (in presenza) che l'operatore preveda di avviare al termine dell'emergenza (anche molto oltre il termine dei 60 giorni previsto dall'Avviso, ma sempre nell'ambito del Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021).

E.5 Cosa succede in caso di ritiro degli allievi?

In caso di corso in svolgimento al momento della sospensione delle attività causata dall'emergenza Covid-19, si procede a registrare il ritiro con le modalità ordinarie previste da Regione/Città metropolitana di Torino.

Si ricorda che in caso di corso non ancora avviato, l'operatore comunica all'Amministrazione competente il ritiro degli allievi che non intendano frequentare.

E.6 Per quanto riguarda i corsi di formazione continua a Catalogo, nel periodo di emergenza Covid-19, è possibile rateizzare il pagamento della quota di cofinanziamento privato?

Si, è possibile (non obbligatorio), con richiesta motivata e previa autorizzazione dell'Amministrazione, rateizzare il pagamento della quota di cofinanziamento privato.

Il numero di rate e l'entità di ciascuna viene definito dall'operatore in accordo con l'allievo.

In ogni caso la prima rata, anche di importo esiguo, deve essere pagata all'operatore prima dell'inizio del corso. L'operatore tiene agli atti le ricevute dei pagamenti rateizzati che deve essere tracciabile così come previsto dagli avvisi.

Il mancato pagamento dell'intero importo previsto a titolo di cofinanziamento privato comporta la non rimborsabilità del voucher; il pagamento di singole frazioni dello stesso non può comportare, inoltre, alcuna rideterminazione del valore del voucher in fase di domanda di rimborso.

F) CORSI RICONOSCIUTI

F.1 Nei corsi di formazione riconosciuti, a sensi dell'art. 14 L.R. n. 63/1995, sussistono particolari limiti nell'erogazione dell'attività didattica, oltre a quelli previsti per i corsi finanziati?

Ai sensi di quanto previsto dall'all. 1 della D.D. 127/2020 i corsi riconosciuti, sia avviati sia da avviare, con finanziamento del cittadino o altri finanziamenti privati o pubblici non gestiti dalla Direzione scrivente (es., fondazioni bancarie, fondi interprofessionali, ecc.), possono essere realizzati in FAD limitatamente alla parte teorica, previa espressa richiesta degli allievi e dell'ente finanziatore, laddove presente.

Agli allievi che per carenza di strumenti non possano fruire del corso in FaD, l'operatore deve assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'attività formativa non fruita o l'impegno formale alla fruizione in modalità ordinaria appena attivabile.

L'acquisizione del consenso degli allievi e dell'ente finanziatore e gli eventuali impegni alla fruizione successiva per gli allievi di cui al punto precedente, devono essere tenuti agli atti da parte dell'operatore.

Qualora gli enti finanziatori impongano regole più restrittive rispetto a quelle fornite dal presente documento, è necessario attenersi a queste ultime.

F.2 In questo periodo d'emergenza sanitaria, i corsi riconosciuti per la figura professionale OSS, ai fini della loro erogazione a distanza, sono destinatari di una particolare disciplina o vale quella generale riferita agli altri corsi riconosciuti?

Considerata la particolarità e l'attuale fabbisogno della figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario, per tale tipologia di corso riconosciuto valgono le stesse indicazioni previste dall'all. 1 della D.D. n. 127/2020 per i corsi OSS finanziati.

G) SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO

G.1 Nei servizi per l'orientamento è possibile continuare l'attività in modalità a distanza?

Si, è consentito continuare tali attività a distanza mediante canali e documentazione che ne consentano, comunque, l'effettiva accessibilità, fruibilità e il tracciamento, come da apposite disposizioni recentemente emanate (D.D. regionale n. 127 del 03/04/2020, in particolar modo l'all. 5).

G.2 Quali sono gli adempimenti che devono seguire gli operatori per avviare o proseguire i servizi a distanza?

Per l'attivazione e la prosecuzione dei servizi a distanza è richiesto unicamente l'invio di un documento descrittivo all'Amministrazione entro dieci giorni lavorativi (termine non perentorio). In tale comunicazione si deve *specificare l'intenzione di realizzare le attività a distanza, la data di attivazione delle stesse e una breve descrizione in merito a strumenti, modalità e canali che verranno utilizzati, a partire dalla data indicata per ciascuna delle tipologie di azione interessata*. Si precisa che, in merito, non è prevista alcuna autorizzazione formale da parte degli uffici competenti, fatte salve le specifiche riportate nell'all. 5 alla D.D. regionale n. 127 del 03/04/2020, in particolare relativamente alle azioni Or. 4 e Or. 5.

G.3 Per la gestione delle attività in modalità a distanza, come si deve procedere per l'imputazione dei dati nelle rispettive procedure informatiche e come devono essere compilati i registri/schede? E quale ulteriore documentazione dev'essere tenuta agli atti dagli operatori per dimostrare lo svolgimento di tale attività?

Sono state recentemente definite e introdotte in merito apposite istruzioni operative, con la D.D. regionale n. 127 del 03/04/2020 (in particolar modo, l'all. 5).

Le suddette modalità di registrazione delle attività a distanza decorrono dalla data di approvazione del suddetto provvedimento.

Per gli interventi già precedentemente erogati a distanza, valgono le stesse indicazioni di cui alla D.D. n. 127/2020, se e in quanto oggettivamente applicabili. Anche in questi ultimi casi, l'attività dev'essere stata comunque svolta in coerenza con i principi ispiratori riportati nella citata D.D.

G.4 È possibile attivare interventi d'orientamento a distanza, nei limiti e con le modalità previste dalla D.D. n. 127/2020, sia per le azioni “individuali” che per quelle “di gruppo”?

Sì, ma per le azioni di gruppo solo qualora venga richiesta dalla scuola e con l'utilizzo delle piattaforme abitualmente utilizzate per la didattica. *Sono escluse* le azioni di gruppo che richiedono condivisione difficilmente replicabile in un contesto a distanza. In ogni caso, l'erogazione a distanza delle azioni di gruppo è subordinata alla validazione preventiva della cabina di regia regionale.

G.5 Per la gestione delle attività a distanza durante tale fase emergenziale, ai fini della registrazione delle attività sono stati previsti specifici registri? E' prevista la consueta vidimazione dei registri prima del loro utilizzo?

Sì. Sono stati previsti, dalla D.D. regionale n. 127/2020, appositi registri digitali, scaricabili in formato PDF editabile all'indirizzo internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Sono stati resi disponibili i suddetti documenti digitali, in sostituzione di quelli cartacei, per agevolare la registrazione delle attività. Trattandosi di supporti digitali non è, quindi, necessaria la vidimazione.

G.6 I termini previsti dai diversi avvisi pubblici ed eventuali disposizioni applicative relativi a tutti gli adempimenti previsti per la gestione e l'erogazione delle attività, sono da ritenersi sospesi?

Sì. Anche ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 18 del 17/03/2020 come modificato dal D.L. 23 dell'8/04/2020 (art. 37), e come disposto dalla D.D. regionale n. 127/2020, tutti i termini, ordinatori e perentori, previsti dai dispositivi disciplinanti le attività formative, sono da ritenersi sospesi dal 23/02/2020 al 15/05/2020 e fino a nuove specifiche disposizioni in merito.

Inoltre, come riportato nell'all. 5 di cui alla citata D.D. 127/2020, rimane valida l'indicazione di caricare sulle apposite procedure informatiche le azioni svolte nelle tempistiche previste nell'Avviso.

G.7 Come saranno rimborsate agli operatori le azioni svolte a distanza durante il periodo d'emergenza sanitaria?

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà sempre secondo le tabelle di costo standard indicate nei rispettivi avvisi pubblici approvati nel 2019 da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino (D.D. regionale n. 963/2019 e Decreto della Sindaca n. 274-7355/2019).

G.8 Come devono utilizzare gli operatori le procedure informatiche relative agli interventi programmati e non realizzati, totalmente o parzialmente, a causa della sospensione della didattica in presenza per l'emergenza Covid-19?

Per gli interventi caricati in procedura ma mai avviati, gli operatori, in fase di presentazione della domanda di rimborso intermedia immediatamente successiva, dovranno chiuderli "a zero".

Per gli interventi, invece, che hanno visto lo svolgimento di una parte delle ore previste, ma poi interrotti e che non hanno la possibilità di essere proseguiti e conclusi in modalità a distanza, è possibile richiedere agli uffici competenti l'intervento del CSI per allineare la durata prevista alle ore svolte. Per tali interventi sarà possibile prevedere la riproposizione degli stessi in momenti

successivi, in modo da dare concretezza e continuità al percorso che era stato coprogettato con la singola scuola.

G.9 Per le azioni di gruppo è ancora necessario caricare le edizioni in procedura precedentemente all'avvio delle stesse?

No, limitatamente a questa fase emergenziale, in considerazione delle maggiori difficoltà che si potrebbero incontrare nell'ottenere i dati degli utenti col necessario anticipo, è stato previsto lo sblocco delle procedure informatiche e, pertanto, sarà possibile caricare le azioni di gruppo sull'applicativo "Geiscr" successivamente alla loro erogazione, ma sempre entro i 7 giorni dalla conclusione delle stesse.

G.10 Le azioni già intraprese prima della sospensione della didattica in presenza dovuta all'emergenza sanitaria in atto, ma non concluse, come dovranno essere imputate in procedura, anche ai fini del loro riconoscimento economico?

L'attività in presenza, iniziata ma non conclusa compiutamente a causa dell'emergenza in atto, potrà comunque essere imputata in procedura, con l'inserimento delle ore effettivamente svolte. Per risolvere eventuale difficoltà connesse alla procedura sarà possibile per gli operatori attivarsi con il CSI e gli uffici competenti per la soluzione delle stesse.

H) POLITICHE DEL LAVORO

H.1 A partire dalla pubblicazione della D.D. 127 del 3/427020 è possibile aprire nuovi PAI ed effettuare nuove prese in carico?

Si, è possibile aprire nuovi PAI dei soggetti già inseriti nei percorsi ed effettuare nuove prese in carico.

H.2 Quali documenti devono essere tenuti agli atti per dimostrare l'avvenuta erogazione dei servizi a distanza?

Oltre ai documenti previsti dai rispettivi bandi di riferimento, sarà necessario documentare lo svolgimento delle attività a distanza, la data e la durata, riportando l'avvenuta erogazione del servizio sul nuovo modello di registro editabile pubblicato sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus> e allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente.

H.3 Come rendere evidenti le ore svolte?

La tracciabilità delle ore svolte sarà resa evidente mediante la compilazione puntuale del registro editabile per le attività erogate a distanza e mediante la regolare compilazione del registro informatico (PAI - SILP). Si specifica che, in deroga a quanto previsto dai Bandi di riferimento, per tutto il periodo di vigenza delle attuali regole di tracciabilità dei servizi, il PAI non deve riportare la firma dell'utente. Il destinatario dovrà comunque dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di usufruire dei servizi concordati e registrati nel PAI. Suddetta e-mail va conservata agli atti.

H.4 Quali sono le regole di compilazione del registro digitale?

L'operatore dei servizi al lavoro deputato all'erogazione dell'attività (ad es. il *case-manager*, ...) scaricherà il registro digitale editabile pubblicato sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus> e ogni 15gg, dopo averlo compilato e salvato in formato "pdf", lo invierà alla sede centrale del proprio Ente.

Ogni operatore deputato all'erogazione dell'attività avrà pertanto a disposizione un registro dove registrerà puntualmente i servizi erogati all'utenza.

È stato reso disponibile il suddetto documento, in sostituzione di quello cartaceo, per agevolare la registrazione delle attività. Trattandosi di supporto digitale non è, quindi, necessaria la vidimazione.

H.5 È possibile svolgere ore di tutoraggio ai tirocinanti in *smart working*?

Si, per i tirocinanti in *smart working* è **possibile** svolgere le ore di tutoraggio che dovranno essere riportate sul nuovo modello di registro editabile.

H.6 Le attività di tutoraggio sono possibili per tutti i tirocini sospesi o solo per quelli in *smart working*?

Durante l'emergenza il tutoraggio è ammesso solo per i tirocini in *smart working*.

H.7 È possibile rendicontare servizi erogati a distanza nel periodo intercorrente tra il DPCM dell'8 marzo 2020, e l'approvazione della DD 127/2020 (dal 9 marzo al 3 aprile)?

Per eventuali attività erogate a distanza nel periodo intercorrente tra il DPCM dell'8 marzo 2020, e l'approvazione della D.D. 127/2020 (dal 9 marzo al 3 aprile), valgono le stesse indicazioni descritte nella suddetta D.D., ove applicabili. L'operatore dovrà dichiarare che le attività svolte con modalità a distanza sono state erogate in coerenza con i requisiti essenziali richiamati nell'allegato 4 della suddetta D.D., quantificandone l'entità in termini di ore. Ai fini del riconoscimento economico dovrà essere tenuta agli atti ogni evidenza idonea a titolo di documentazione probante l'attività erogata.

H.8. Come si deve documentare la corrispondenza del contatto al quale è stato erogato il servizio al fine di consentire la verifica anagrafica dell'utente?

L'utente dovrà essere registrato sui sistemi utilizzati con il proprio nome e cognome (no *nickname*) e l'indirizzo mail indicato dovrà essere lo stesso registrato su SILP. Anche l'operatore che eroga i servizi a distanza dovrà essere identificabile in maniera univoca e chiara. È indispensabile conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibile, compresi gli *screenshot* del collegamento con l'utente riportante la data e la durata del collegamento stesso.

H.9 Per Garanzia Giovani PON IOG i Centri per l'Impiego adotteranno la stessa modalità a distanza per l'attività di presa in carico (1B)?

La possibilità di erogare servizi a distanza è prevista anche per i Centri per l'Impiego nell'ambito delle attività di competenza in Garanzia Giovani PON IOG.

H.10 Rispetto alla gestione di percorsi già avviati con utenti già presi in carico è necessario inviare preventivamente una comunicazione di avvio della nuova attività a distanza?

Per i servizi al lavoro già avviati non è necessario inviare comunicazione di avvio delle attività a distanza.

H.11 Le attività svolte con gli utenti, anche se erogate a distanza, andranno comunque indicate su SILP come erogate su una sede operativa specifica?

Si, ogni operatore dei servizi al lavoro (ad es. il Case Manager, ...) compilerà il PAI su SILP in riferimento alla propria sede operativa. Non è necessario indicare in nota alcuna dicitura particolare.

H.12 Il back-office pari al 30% introdotto dalla D.D. 127 del 3.4.2020 su quale monte-ore va calcolato?

Il back-office introdotto dalla D.D. 127 del 03.04.2020 per le attività per le quali non era ancora previsto dai bandi, si calcola a partire dal momento di entrata in vigore della determina stessa ed è da effettuarsi sulle ore ancora da erogare (ad es. su un monte-ore di 14 se l'operatore ha già effettuato incontri per 8 ore, il back office dovrà essere calcolato sulle rimanenti 6, quindi 4 ore di erogazione a distanza in front -office e 2 di back- office). Si precisa che le percentuali di back-office già previste nei singoli bandi e singoli PAI rimangono invariate.

H.13 Se un utente non può o non vuole svolgere le attività in modalità a distanza e il suo PAI è in scadenza, il PAI viene chiuso oppure viene sospeso fino al termine dell'emergenza e solo da quel momento si scalano i giorni di validità?

Per effetto delle disposizioni della D.D. 127 del 03.04.2020 tutti i termini sono sospesi e riprenderanno a decorrere alla cessazione dell'emergenza.

H.14 Si possono proseguire le attività con utenti il cui percorso di 3 mesi per i Buoni Servizi Lavoro o 2 mesi per Garanzia Giovani sarebbe dovuto terminare in marzo?

Si, ove è possibile si possono riprendere i percorsi sospesi erogando le attività a distanza.

H.15 Alla luce delle sospensioni gestite dai operatori dei servizi al lavoro (ad es. il case manager) con motivazione "chiusura aziendale per emergenza sanitaria - Covid-19" al fine del computo dei 3 mesi di durata effettiva del tirocinio bisogna considerare solo le giornate in cui il tirocinio si è realmente svolto o anche le giornate in cui risulta sospeso?

Bisogna considerare solo le giornate effettivamente svolte.

H.16 Fino a quando i tirocini extracurricolari si intendono sospesi?

Fino al perdurare dell'emergenza sanitaria. Gli uffici daranno tempestiva comunicazione della ripresa delle attività.

H.17 In caso di tirocinio in scadenza attualmente sospeso, come deve essere trattata la proroga?

È necessario effettuare una COB di proroga per evitare la cessazione del tirocinio stesso. La proroga deve essere fatta per i giorni maturati dalla data di inizio sospensione alla data di scadenza naturale.

H.18 Nel caso in cui le attività del tirocinio possano essere svolte in *smart-working*, i tirocini possono ripartire e con quali modalità?

Il soggetto ospitante che intende avvalersi di tale possibilità deve farne richiesta scritta al soggetto promotore fornendo adeguata relazione circa gli strumenti e le modalità di svolgimento adottate per assicurare un adeguato tutoraggio del percorso di tirocinio e, acquisito il parere favorevole, il tirocinio potrà ripartire. Sul "Portale tirocini" verrà indicata la data fine della sospensione e nelle ulteriori informazioni dovrà essere indicata la data di ripresa del percorso segnalando che sarà effettuata in modalità *smart working*.

H.19 Possono essere attivati nuovi tirocini in *smart working*?

No, tale modalità è prevista in via eccezionale e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria solo per consentire la prosecuzione e conclusione dei percorsi già avviati.

H.20 È possibile presentare richiesta di autorizzazione per l'avvio di tirocini finanziati e quando sarà possibile attivarli?

Sì, è possibile e le domande verranno istruite secondo le tempistiche previste dalla procedura, ossia in base alle domande pervenute entro l'ultimo giorno di ogni mese. In ogni caso le nuove attivazioni sono tutte sospese; pertanto i 30 giorni previsti dalla procedura di autorizzazione dei tirocini sono sospesi e decorreranno dalla ripresa delle attività.

H.21 Per i tirocini autorizzati a partire dal mese di marzo, occorre chiedere un differimento dell'avvio?

No, non occorre inviare alcuna comunicazione.

H.22 Le aziende possono interrompere i tirocini attualmente sospesi prima del termine naturale?

Il periodo di sospensione non si configura come assenza del tirocinante in quanto non gli è imputabile. La proroga non è una facoltà dell'azienda ma un diritto del tirocinante a concludere il suo percorso e a vedersi riconosciuta

l'indennità. La disciplina prevede, infatti, che l'indennità venga sospesa e riconosciuta mediante la proroga correlata.

H.23 Nelle aziende con CIG attiva o in corso di attivazione come devono essere gestiti i tirocini?

I tirocini in corso e attualmente sospesi, al termine dell'emergenza sanitaria potranno riprendere e proseguire fino al termine naturale, comprese le proroghe per il recupero della sospensione. Non sono ammesse nuove attivazioni di tirocini presso queste aziende in vigenza della CIG.

H.24 È possibile far ripartire con modalità smart working un tirocinio attualmente sospeso presso un'azienda che si trova in CIG?

Si, è possibile se vi sono le condizioni per assicurare un adeguato tutoraggio e supporto aziendale; pertanto le modalità di svolgimento dovranno essere organizzate sulla base degli orari di operatività del tutor aziendale.